

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO EX ART. 25 CCNL – AREA FUNZIONI CENTRALI (2019-2021) AI DIRIGENTI SANITARI A VALERE SUL “FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI SANITARI” - ANNO 2024

In data 15 giugno 2026, si sono riunite presso gli uffici dell'AIFA, in Via del Tritone n. 142, anche in videoconferenza, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, per la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo per la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato, a valere sul *“Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari”*, al personale appartenente alla dirigenza sanitaria per l'anno 2024, stipulata in data 17 marzo 2026;

LE PARTI

Vista l'ipotesi di accordo sindacale accordo per la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato, a valere sul *“Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari”*, al personale appartenente alla dirigenza sanitaria per l'anno 2024, stipulata in data 17 marzo 2026;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. 0037033 del 4 giugno 2026, con cui è stata comunicata la certificazione positiva dell'ipotesi di accordo sindacale del 17 marzo 2026, concernente i criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato, a valere sul *“Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari”* avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico – finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato – ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 – dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP (prot. MEF-RGS n. 151059 del 30 maggio 2026) a condizione *“che sia riprodotta espressamente la disciplina dei precedenti contratti a cui l'ipotesi di accordo rinvia, evitando la mera citazione degli estremi”*;

Ravvisata la necessità di concludere la procedura negoziale e di procedere all'erogazione dei compensi accessori al personale con la massima tempestività;

Dato conto delle osservazioni di cui alle note citate in premessa;

CONVENGONO

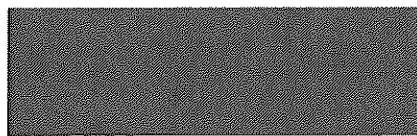
di sottoscrivere definitivamente l'allegata ipotesi di accordo per la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato, a valere sul *“Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari”*, al personale appartenente alla dirigenza sanitaria per l'anno 2024, stipulata in data 17 marzo 2026, con le seguenti modifiche:

- Relativamente alla premessa riguardante l'ipotesi di accordo sindacale del 14 dicembre 2015, sui criteri per la determinazione e la ripartizione dei compensi al personale, ai sensi dell'art. 8 del regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi, sottoscritta definitivamente in data 14 giugno 2016, a seguito del parere favorevole, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 del D.lgs. 165/2001, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della funzione pubblica, la medesima è sostituita con la seguente formulazione:
"Visto l'art. 2, comma 2, dell'ipotesi di accordo sindacale del 14 dicembre 2015, sui criteri per la determinazione e la ripartizione dei compensi al personale, ai sensi dell'art. 8 del regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi, sottoscritta definitivamente in data 14 giugno 2016, a seguito del parere favorevole, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 del D.lgs. 165/2001, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi del quale la quota relativa agli eventuali residui dei compensi al personale che ha svolto i suddetti servizi è distribuita a tutto il personale rispettivamente destinatario dei trattamenti a valere sui fondi (Fua/Fud), secondo i criteri di distribuzione dei trattamenti medesimi".

Letto, confermato e sottoscritto.

La delegazione di parte pubblica:

Presidente Dott. Giovanni Pavesi



Le Organizzazioni Sindacali:

FP/CGIL - RSA

CISL/FPS

UIL PA Dirigenti

CIDA

DIRSTAT

UNADIS

ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM

FLEPAR



IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE DI CONTRATTAZIONE PER I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO EX ART. 21 CCNL – AREA FUNZIONI CENTRALI (2022-2024) AI DIRIGENTI SANITARI A VALERE SUL “FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI SANITARI” - ANNO 2024

In data 17 marzo 2026, si sono riunite presso l'AIFA, anche in videoconferenza, in Via del Tritone n. 142, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, di cui al foglio firme, per la stipula dell'ipotesi di accordo per la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato a valere sul “Fondo Risorse Decentrate dei dirigenti sanitari”, al personale appartenente alla dirigenza sanitaria per l'anno 2024.

LE PARTI

dopo ampia ed approfondita discussione

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: “Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito “Regolamento”), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2024 con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a decorrere dal 5 aprile 2024;

Visto il Decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 42, comma 5-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto l'art. 5, commi 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* e, in particolare l'art. 25;

Vista la nota AIFA del 27 luglio 2011, concernente la ricostruzione storica dei fondi contrattuali;

Visto l'accordo sindacale sottoscritto definitivamente in data 29 novembre 2011, recante applicazione degli artt. 60 e 61 CCNL quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2003, Area I Dirigenza concernente il conferimento e la retribuzione degli incarichi aggiuntivi;

Visto il Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 5 del 13 febbraio 2013 e pubblicato il 16 aprile 2013;

Visto l'art. 2, comma 2, dell'ipotesi di accordo sindacale del 14 dicembre 2015, sui criteri per la determinazione e la ripartizione dei compensi al personale, ai sensi dell'art. 8 del regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi, sottoscritta definitivamente in data 14 giugno 2016, a seguito del parere favorevole, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 del D.lgs. 165/2001, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi del quale la quota relativa agli eventuali residui dei compensi al personale che ha svolto i suddetti

servizi è distribuita a tutto il personale rispettivamente destinatario dei trattamenti a valere sui fondi (Fua/Fud), secondo i criteri di distribuzione dei trattamenti medesimi;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"*;

Visto l'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* anno 2022 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 29 settembre 2022;

Vista la determinazione del Direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell'Agenzia;

Visto l'Allegato n. 3 all'Accordo sottoscritto tra l'Agenzia e le OO.SS. in data 17 dicembre 2009, che riporta le posizioni economiche corrispondenti alla graduazione delle funzioni dirigenziali;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016–2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020, triennio 2019–2021, sottoscritto in data 16 novembre 2023 e triennio 2022-2024, sottoscritto in data 28 ottobre 2025, nonché le disposizioni contrattuali dei precedenti CC.CC.NN.LL. per il personale dirigente dell'Area 1 tuttora vigenti;

Vista la determina del Direttore generale 1° marzo 2018, n. 340, recante la definizione del contingente degli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie, ora dirigenti sanitari;

Vista la Determinazione del Direttore Amministrativo 18 novembre 2024 n. 391/2024 avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari per l'anno 2024, le cui premesse sono da ritenersi parte integrante del presente accordo, che quantifica l'ammontare complessivo del *"Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari"* in euro 7.878.430,00, nonché la Determinazione del Direttore Amministrativo 15 dicembre 2025 n. 399/2025 con la quale il suddetto Fondo è stato riquantificato, in adeguamento alle disposizioni del CCNL Area Funzioni Centrali triennio 2022-2024, in euro 8.386.981;

Vista la Determinazione del Presidente n. 1686 del 1° dicembre 2025, di costituzione della delegazione trattante di parte pubblica;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. La presente ipotesi di accordo si applica a tutto il personale della dirigenza sanitaria di ruolo, nonché al personale della dirigenza sanitaria in posizione di comando presso l'Agenzia, con formale provvedimento, da altra amministrazione nell'anno 2024.

Articolo 2

(Consistenza del Fondo Risorse Decentrate per i Dirigenti sanitari)

1. L'ammontare del Fondo destinato all'erogazione della retribuzione di risultato, al netto delle voci retributive corrispondenti alle indennità di posizione fissa, variabile e di specificità medica, per l'anno 2024, è pari a euro 3.706.485,00 (tremilionisettecentoseimilaquattrocentoottantacinque/00) al lordo dei contributi previdenziali;

2. Il Fondo destinato all'erogazione della retribuzione di risultato è altresì incrementato, nell'anno di riferimento, dai compensi derivanti dagli incarichi aggiuntivi, dai servizi resi nei confronti dei terzi e dai contratti stipulati con l'EMA ex art. 62 del Regolamento CE n. 726/2004, per un totale pari ad euro 79.314,00 (settantanovemilatrecentoquattordici/00) al lordo dei contributi previdenziali.

Articolo 3

(Criteri di attribuzione della retribuzione di risultato)

1. Tenuto conto degli esiti del sistema di valutazione della performance, la retribuzione di risultato di cui all'art. 2, comma 1, del presente accordo, per l'anno 2024, verrà erogata al personale della dirigenza sanitaria secondo i criteri di seguito illustrati:

A) il 70% della retribuzione di risultato, verrà determinata sulla base degli obiettivi assegnati ad ogni singola struttura organizzativa di AIFA, nella seguente misura:

- 100% per obiettivi raggiunti con un punteggio di almeno 80;
- 70% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra il 70 e il 79,9;
- 50% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra il 51 e il 69,9;
- non verrà erogato alcun importo per risultati aventi un punteggio inferiore a 51;

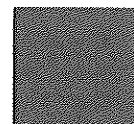
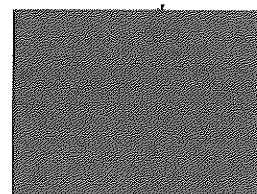
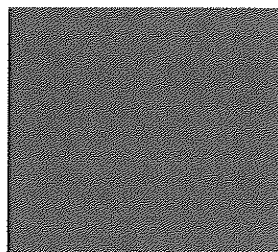
B) il 20% della retribuzione di risultato verrà determinato sulla base degli obiettivi quantitativi assegnati per l'anno 2024 ad ogni singolo dirigente sanitario nella seguente misura:

- 100% per obiettivi raggiunti con un punteggio di almeno 80;
- 70% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra il 70 e il 79,9;
- 50% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra il 51 e il 69,9;
- non verrà erogato alcun importo per risultati aventi un punteggio inferiore a 51;

C) il 10% della retribuzione di risultato verrà determinato sulla base degli obiettivi qualitativi assegnati per l'anno 2024 ad ogni singolo dirigente sanitario nella seguente misura:

- 100% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 70 e 100 punti.
- 75% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 60 e 69 punti;
- 50% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 50 e 59 punti;
- 25% per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 40 e 49 punti;
- non verrà erogato alcun importo per risultati aventi un punteggio inferiore a 40.

2. Le somme di cui all'art. 2, comma 1, destinate alla retribuzione di risultato del personale destinatario del presente accordo, saranno graduate in funzione del livello di incarico, secondo i fattori di cui alla seguente tabella:



Livello	Fattori di graduazione per distribuzione retribuzione di risultato
AS	1,745
BS	1,637
CS	1,000

3. L'indennità sarà proporzionata in relazione alle aspettative, comandi *out* o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale, secondo le vigenti disposizioni.

4. Gli incrementi del fondo derivante dai compensi per gli incarichi aggiuntivi, per i servizi resi nei confronti dei terzi e per i contratti stipulati con l'EMA ex art. 62 del Regolamento CE n. 726/2004, di cui all'art. 2, comma 2, del presente accordo, pari complessivamente ad euro 79.314,00 (settantanovemilatrecentoquattordici/00) al lordo dei contributi previdenziali, saranno distribuiti proporzionalmente alla percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi individualmente raggiunta, tra il personale della dirigenza sanitaria AS, BS e CS secondo i seguenti fattori di graduazione:

AS	0,125
BS	0,125
CS	1,000

5. Eventuali somme residue verranno corrisposte ai dirigenti sanitari, quale maggiorazione della retribuzione di risultato, proporzionalmente alla percentuale della valutazione complessiva, esclusivamente se, in base al sistema di valutazione della performance, sia stato raggiunto almeno il 90% degli obiettivi, di cui all'art. 3, comma 1 della presente ipotesi di accordo.

6. In applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del CCNL Area Funzioni Centrali triennio 2022-2024, sottoscritto in data 28 ottobre 2025, ai dirigenti sanitari che conseguano le valutazioni più elevate, in applicazione del sistema di rilevazione e valutazione della *performance* vigente in AIFA, è attribuita una maggiorazione della retribuzione di risultato individuale, relativo alla produttività determinata sulla base degli obiettivi assegnati, pari al 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di *performance* individuale, di cui al comma 1 del presente articolo, lett. B) e C).

7. La maggiorazione del 30% della retribuzione di risultato individuale, così come indicato al comma 6, è attribuita al personale dirigente sanitario AIFA, che abbia conseguito le valutazioni più elevate, entro il limite massimo del 5% del numero complessivo di dirigenti sanitari che abbiano ricoperto un incarico nell'anno 2024. Nel caso in cui il numero di dirigenti sanitari che hanno conseguito la valutazione massima nell'anno 2024 è superiore al predetto 5%, avranno diritto alla corresponsione della maggiorazione in argomento i dirigenti che soddisfano i seguenti requisiti:

A) aver conseguito nel triennio 2021-2023 le valutazioni migliori;

B) in subordine, la maggiore effettiva presenza in servizio nell'anno di riferimento, anche in lavoro agile.

8. Relativamente alla previsione di cui all'art. 3, comma 7, lett. a) del presente accordo, come per la valutazione dell'anno di riferimento, le valutazioni del triennio preso in considerazione sono quelle AIFA riparametrate al periodo di servizio AIFA in regime di istituti giuridici retribuibili ai fini della retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'ipotesi medesima e, in caso di assenza di una o più valutazioni annuali, il punteggio considerato è pari a 0.

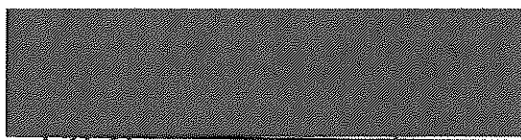
9. Relativamente alla previsione di cui all'art. 3, comma 7, lett. b) del presente accordo, sono equiparate all'effettiva presenza in servizio le giornate di fruizione di ferie, missioni, servizio fuori sede e corsi di aggiornamento per conto dell'Amministrazione.

10. Per la distribuzione e ripartizione dei compensi riguardanti i costi orari del personale di cui all'art. 6, comma 2, lettere d) ed e), del Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi, si applica l'accordo sindacale del 14 dicembre 2015, sottoscritto definitivamente in data 14 giugno 2016, di cui in premessa.

La delegazione di parte pubblica:

Il Presidente

Dott. Giovanni Pavesi



Le OO.SS.:

FP/CGIL - RSA

CISL/FPS

UIL PA Dirigenti

CIDA

DIRSTAT

UNADIS

ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM

FLEPAR

